



Dottore Commercialista

Revisore Legale

Revisore Cooperativo

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA SEN JAN
Provincia di Trento

**PARERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ E QUANTIFICAZIONE
DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE N. 06 DEL 28/07/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

PREMESSO CHE

- Con Legge Regionale del 31/10/2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 01/01/2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich;
- A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 06/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione del Comune è «Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;

CONSIDERATO CHE

- Con Ordinanza prot. 4876 dd. 02.11.2017 del Responsabile dell'Ufficio Commercio e Pubblici esercizi del Comune di Vigo di Fassa, si ordinava all'albergo Golfhotel la cessazione attività per decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività alberghiera;
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Turismo e Sport della P.A.T. n. 276 di data 16.10.2017 si disponeva la revoca della classifica alberghiera dell'albergo "Golfhotel";

Strada Vael n 14 – 38036 San Giovanni di Fassa Sen Jan

C.F. PDR DNS 83 C59 C372 Z - P.IVA IVA 02320280221

TELEFONO 338/144 85 57

denise@studiopederiva.com denise.pederiva@pec.odctrento.it

- Con Ordinanza-ingiunzione emessa in data 25.05.2018 prot. 5103 con allegato verbale di accertamento n. 15/2018 di contestazione per violazione alla L.P. 14.7.2000 n. 9, redatto dal personale del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa, il Commissario Straordinario del Comune di Sèn Jan di Fassa ordinava alla sig.ra Ulrike Kompatscher, in solido con il Condominio Golfhotel di Passo Carezza, il pagamento della sanzione di € 1.582,00 comprensiva delle spese di notifica, per la violazione alla L.P. 14.7.2000 n. 9;
- Con il ricorso in opposizione n° R.G. 161/2018, pervenuto al protocollo comunale l'08.08.2018 al n. 8003, promosso avanti al Giudice di Pace di Cavalese, la sig.ra Ulrike Kompatscher, legale rappresentante della "Kompatscher S.a.s di Ulrike Kompatscher" e dal Golfhotel di Passo Carezza in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, rappresentato dal sig. Massimo Fenati, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulia Ceredi, Giuseppe Fino e Giorgia Cristofolini, si è costituita in giudizio contro il Comune di Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan al fine di ottenere l'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta, emessa in data 25.05.2018 prot. 5103/P con relativo allegato verbale di accertamento n. 15/2018 di contestazione per violazione alla L.P. 14.7.2000 n. 9 redatto dal personale del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dd. 23.08.2018 il Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan si è costituito in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cavalese nella vertenza promossa dal Sig.ra Ulrike Kompatscher per ottenere l'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta, emessa in data 25.05.2018 prot. 5103/P con relativo allegato verbale di accertamento n. 15/2018 di contestazione per violazione alla L.P. 14.7.2000 n. 9 redatto dal personale del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa.
- Con sentenza n. 2/2020, depositata in Cancelleria il 19 giugno 2020, il Giudice di Pace di Cavalese accoglie il ricorso avverso il provvedimento impugnato, annullandolo e condanna il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, in € 1.000,00, oltre spese generali 15%, oltre spese per € 125,00, oltre CP a 4% e IVA, se dovuta.
- Con nota di data 19 giugno 2020, acquisita al protocollo comunale il 22 giugno 2020 al n. 6318, l'Avvocato Andrea Lorenzi comunica all'Amministrazione di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan il contenuto della sentenza in oggetto, allegandola, e precisando che pur non condividendo il contenuto della stessa, non consiglia un ricorso in appello.
- Con successiva nota dd. 17 luglio 2020, acquisita al protocollo comunale il giorno 20.07.2020 al n. 7547, invia in allegato la richiesta con la quale l'Avvocato Ceredi chiede al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan il pagamento delle spese di lite in complessivi € 1.312,00, invitando a procedere in merito.

CONSIDERATO

- che l'art. 193 del TUEL richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- che ai sensi dell'art. 210 della L.R. del 03 maggio 2018, richiamato l'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L lettera b), e ai sensi dell'art. 239, co 1, lettera b) n. 6 del TUEL, al Revisore dei Conti compete l'obbligo di esprimere il proprio parere sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;



RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da lettera "a) sentenze esecutive";
- che ai sensi dell'art. 21 lettera a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, è ammesso il riconoscimento del debito in caso di lettera "a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali";
- che la suddetta proposta è adeguatamente motivata;
- che l'ammontare complessivo del debito ammonta ad Euro 1.321,00;
- che la spesa derivante dal riconoscimento del debito viene impegnata al Cap. 1235 Art. 195 del Bilancio di Previsione 2020;

RITENUTO

che tali debiti, per le motivazioni generali indicate nella proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria del Comune di San Giovanni di Fassa Sen Jan e in mancanza del preventivo provvedimento di impegno di spesa necessario ai fini dell'iscrizione in bilancio, sono legittimi e, nelle diverse situazioni sopra evidenziate, rientrano tra quelli indicati alla lettera a) dell'art. 21 del DPGR 28/05/1999 n. 4/L e ss.mm. e alla lettera a), comma 1, art. 194 del TUEL;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla legittimità dei debiti fuori bilancio sopra enunciati e al loro riconoscimento da parte dell'Ente.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Denise Pederiva



